

di Federico Lattanzio

Breve biografia

Dottore di ricerca in Storia Medievale. Assegnista di ricerca presso l'Università di Roma Tor Vergata.
E-mail: federico-83@hotmail.it

Questo contributo si concentra sugli statuti cittadini italiani dei secoli XII e XIII, con particolare riferimento alle norme aventi come obiettivo la gestione di quei conflitti interni alle città che andavano a coinvolgere anche le strutture edilizie.¹ La principale base documentaria è rappresentata dalle fonti statutarie di una trentina di città che si posizionano, a livello geografico, tra l'estremo Nord della penisola italiana sino ai territori delle attuali regioni Umbria e Lazio,² all'interno di una cronologia compresa tra il 1100 e il 1280 circa. Si intende esaminare un particolare ambito di queste redazioni statutarie, ovvero il settore delle norme varate dagli ufficiali comunali per poter gestire la conflittualità che coinvolgeva gli edifici in quanto strutture architettonicamente adatte a battersi, all'offesa e alla difesa.

Per poter perseguire l'obiettivo prefissato, tuttavia, è necessario prima inquadrare in quale contesto generale si inserivano tali scontri e i relativi provvedimenti in proposito adottati dalle autorità locali; si deve descrivere, cioè, la cornice storica entro la quale il fenomeno si andava manifestando, il quadro politico, sociale e in parte anche ideologico della conflittualità interna ai centri urbani dell'Italia centrosettentrionale tra la metà del secolo XII e la metà del secolo XIII. Successivamente, l'attenzione si trasferirà in primo luogo sui casi più precoci di regolamentazione dei conflitti pietrificati da parte dei regimi cittadini che emergono dallo studio della documentazione statutaria – quelli di Genova e Pisa –, come anche sulle ragioni di tale precocità. In secondo luogo, verranno analizzate le politiche normative messe in atto dai regimi stessi per la gestione di questo genere di scontri nel corso del Duecento, quando le pratiche delle battaglie che utilizzavano determinati edifici come basi per l'assalto si erano ormai diffuse in maniera più ampia, per una serie di motivazioni che si tenterà di esaminare. Va subito segnalato, inoltre, che le strutture edilizie principalmente protagoniste di tale conflittualità furono torri e case-torri, che meglio si prestavano all'uso di tipo militare e che rappresentavano un elemento peculiare del paesaggio urbano italiano nel periodo preso in considerazione. Si vedrà più avanti, anche in questo caso, perché.

1. *La conflittualità interna alle città italiane tra la metà del secolo XII e la metà del secolo XIII*

Il conflitto, nei centri cittadini italiani di epoca comunale e poi signorile, aveva una dimensione di grande rilevanza. Di certo la questione dello scontro, anche violento, può apparire scomoda, non è *politically correct* e vanta un fascino minore rispetto alla storia delle città studiata dal punto di vista delle modalità di partecipazione alla vita civica, delle assemblee, degli ufficiali, degli aspetti

¹ Questo lavoro è stato totalmente supportato dal progetto *Petrifying Wealth. The Southern European Shift to Masonry as Collective Investment in Identity, c. 1050-1300*. Il progetto ha ricevuto i fondi dallo European Research Council (ERC) nell'ambito del programma di ricerca e innovazione European Union's Horizon 2020 (grant agreement n° 695515).

² L'elenco dei centri i cui statuti si sono potuti analizzare è il seguente: Aosta, Bassano del Grappa, Bergamo, Biella, Bologna, Como, Genova, Lodi, Milano, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Reggio Emilia, Sarzana, Savona, Siena, Todi, Treviso, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo e Volterra.

economici, sociali, urbanistici e via di seguito. Tuttavia la ‘società comunale fu, per eccellenza, la società del conflitto come processo aperto delle relazioni sociali. Esso fu parte non secondaria del processo di integrazione sociale e dei modi della lotta politica’.³

Era stato senza dubbio l’arrivo in Italia di Federico I Barbarossa a innescare una generale riflessione sulla natura della giurisdizione cittadina. Una riflessione che, di conseguenza, aveva portato con sé anche la necessità di riconsiderare i poteri e gli strumenti di contrasto nei confronti degli avversari politici. Nella dieta di Roncaglia del 1158, infatti, egli non si interessò soltanto della definizione degli *iura regalia* spettanti all’autorità imperiale nei confronti delle città, le quali rivendicavano una serie di diritti giurisdizionali per sé, ma volle anche proclamare una pace territoriale generale che lo vedeva quale supremo garante della soluzione dei conflitti interni al regno d’Italia. Con il *constitutum pacis*, pertanto, il Barbarossa tentò di definire anche il potere di esclusione in mano all’impero, come pure quello nelle mani dei comuni e la loro reciproca relazione. In tal senso, venne stabilito che chi non avesse giurato e mantenuto la pacificazione pattuita dovesse essere perseguito attraverso il sequestro dei beni, la distruzione delle case e il divieto di accesso ai tribunali.⁴ L’elemento che ai fini degli obiettivi del presente contributo salta maggiormente agli occhi è proprio l’inserimento della distruzione delle case tra i provvedimenti fissati dal sovrano. Nel 1159, inoltre, Federico I emanò un nuovo banno contro cremesi, milanesi e bresciani, nel quale era chiaramente indicato che essi, e chiunque altro minacciasse la rottura della pace, venivano dichiarati *hostes imperii* e, di conseguenza, erano privati di feudi e allodi. In questo caso, ciò che anzitutto emergeva era la questione dell’identificazione dei nemici dell’autorità e delle pene che costoro avrebbero dovuto subire in conseguenza di tale identificazione.⁵

Fu senz’altro a partire da queste azioni che i centri urbani impegnati nella formazione della Lega Lombarda, proprio in opposizione all’impero, iniziarono a compiere una serie di riflessioni sul tema della costituzione del reato politico, anche e soprattutto in relazione alla formazione dei primi schieramenti di parte, che la stessa lotta di Federico I contro le città dell’Italia settentrionale aveva generato.⁶ Una prima conflittualità, all’interno delle realtà cittadine, che fino a circa gli anni Settanta e Ottanta del secolo XII si giocava nei termini di una concorrenza tra le élites politiche dei comuni e famiglie, individui o enti ancora titolari di fette di poteri giurisdizionali di tradizione pubblica, appoggiati proprio dall’imperatore, il quale, in questo modo, tentava di ostacolare in maniera ulteriore l’espansione dei diritti dei centri urbani.⁷

Poco più avanti, a cavallo tra la fine di quel secolo e l’inizio del successivo, tale conflittualità visse una fase di rimescolamento, di evoluzione delle parti medesime nella direzione non più di schieramenti mobilitatisi per l’occasione dello scontro con l’autorità imperiale, bensì di fazioni maggiormente strutturate che ponevano in opposizione non soltanto le famiglie dell’aristocrazia, ma anche l’aristocrazia con le altre componenti della società locale, in conseguenza soprattutto dell’affermazione del sistema podestarile e dell’ampliamento dell’articolazione sociale assunta dai contesti cittadini. Sono questi i prodromi della nascita di quei conflitti di parte più duraturi, che a partire dalla seconda metà del Duecento si inquadreranno formalmente nell’ambito delle lotte di

³ Zorzi, ‘I conflitti nell’Italia comunale’, p. 17.

⁴ Per queste informazioni si rimanda in particolare a Milani, *L’esclusione dal comune*, pp. 35-37.

⁵ Appelt a cura di, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 10, 2, p. 94.

⁶ Sui risvolti dello scontro tra Federico I e i comuni italiani, come pure della costituzione della Lega Lombarda negli sviluppi evolutivi dei regimi cittadini italiani, si vedano: Bordone, *La società cittadina del regno d’Italia*, pp. 130-141; Bordone, ‘L’influenza culturale e istituzionale nel regno d’Italia’, pp. 147-168; Bordone, ‘I comuni italiani nella prima Lega Lombarda’, pp. 45-58; Bordone, ‘La Lombardia nell’età di Federico I’, pp. 327-384.

⁷ Si veda Milani, *L’esclusione dal comune*, p. 46.

ampio respiro tra le due fazioni filopapale e filoimperiale – ovvero tra guelfi e ghibellini –, ma che in maniera più concreta contraddistingueranno la competizione politica interna a tutte le città dell'Italia centrosettentrionale tra aristocrazia e Popolo, o anche trasversalmente tra alcune famiglie dell'aristocrazia, in collegamento ad alcune fette dei gruppi popolari, e altre famiglie dell'aristocrazia, in collegamento ad altre fette dei gruppi popolari.⁸ È evidente che non ovunque i fenomeni appena descritti ebbero uno sviluppo uguale; è infatti facilmente comprensibile come 'le peculiarità locali della configurazione sociale e della posizione politico-diplomatica'⁹ abbiano pesato nella vicenda di ogni singola realtà cittadina.

2. Genova e Pisa: casi precoci di regolamentazione dei conflitti pietrificati

Cominciando a entrare più nel vivo degli argomenti che hanno animato il convegno da cui scaturiscono questo volume e il presente contributo, in alcuni centri urbani le vicende legate alla conflittualità interna che investiva anche il settore dell'edilizia vissero sviluppi più precoci rispetto al quadro generale descritto precedentemente. Si intende fare riferimento, in particolare, a realtà come Genova e Pisa, che essendo grandi comunità marinare, nonché località portuali di altissimo rilievo 'internazionale', erano state protagoniste di una importante crescita economica – come anche di una conseguente evoluzione sociale – ben prima di altre città e, peraltro, in tempi decisamente più rapidi. Le ingenti opportunità che offrivano le rotte commerciali marittime avevano presto portato copiose ricchezze, concentrandole prevalentemente nelle mani di quei gruppi sociali che si impegnavano a livello imprenditoriale nel settore. Non deve poi essere dimenticato, inoltre, che anche alcune imprese 'coloniali' – termine scomodato per mera semplificazione, trattandosi ovviamente di un vocabolo più moderno che adatto all'epoca in questione – avevano generato prestigio e ulteriore ricchezza; è il caso della conquista della Corsica e di alcune aree della Sardegna da parte dei pisani, già nel secolo XI, o delle spedizioni in Terrasanta ad opera dei crociati nel 1099, alle quali parteciparono anche i genovesi che, in tal modo, acquisirono importanti privilegi in quei luoghi.¹⁰

Tali ricchezze erano presto state tramutate anche in imprese edilizie urbane. A Genova, ad esempio, già a partire dagli anni Trenta del secolo XII le autorità cittadine misero in atto una serie di piani urbanistici ben definiti: furono fatte edificare nuove strutture e, nel contempo, venne meglio regolamentato ciò che già esisteva; si procedette al disciplinamento della larghezza di alcune vie e anche dell'altezza delle torri; si accertarono gli spazi dedicati ai mercati; furono effettuati alcuni interventi sull'area del Molo e sull'organizzazione della Ripa, ovvero il porticato pubblico lungo un chilometro, con colonne di pietra, addossato a edifici privati, che regolava l'accesso ai quartieri retrostanti il porto per mezzo di una serie di vie tangenziali.¹¹ Restando al caso genovese, pertanto, le politiche edilizie che in questa sede interessano maggiormente sono quelle relative alle torri, le quali a quell'altezza cronologica andavano quindi annoverate tra le strutture già esistenti in città. Si trattava

⁸ Tali prodromi, ovviamente, mutavano col variare delle tradizioni politiche locali e delle singole specificità delle composizioni aristocratiche. Si rimanda, per queste differenze, soprattutto a: Bortolami, 'Politica e cultura', pp. 206-216; Castagnetti, *Società e politica a Ferrara*, pp. 197-201; Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino*, pp. 26-35; Vaccari, *Pavia nell'alto medioevo e nell'età comunale*, pp. 55-65; Grillo, *Milano in età comunale*.

⁹ Milani, *L'esclusione dal comune*, p. 67.

¹⁰ Per un quadro sullo sviluppo economico-sociale precoce genovese e sul prestigio e i privilegi acquisiti da Genova in Terrasanta si rimanda a: Grossi Bianchi e Poggi, *Una città portuale nel medioevo*; Musarra, *Genova e il mare*; Musarra, *In partibus Ultramaris*. Per un quadro sugli sviluppi economico-sociali e sulle conquiste 'coloniali' pisane del secolo XI, invece, si rimanda a: Ronzani, *Chiesa e «Civitas» di Pisa*; Tangheroni a cura di, *Pisa e il Mediterraneo*; Mitterauer e Morrissey, *Pisa nel Medioevo*.

¹¹ Si rimanda principalmente a Guglielmotti, *Genova*, p. 14.

di strutture che rientravano, ovviamente, nel settore privato dell'edilizia. Questo genere di edifici, peraltro, era senza dubbio sorto per effetto della grande crescita economico-sociale di cui sopra e rappresentava anche un segnale di forte competizione tra le famiglie della medesima élite economica. Le torri, in sintesi, si contraddistinguevano principalmente quali segni distintivi di status sociale, ma anche quali strumenti di potere dei lignaggi concorrenti.¹² Le famiglie di nuova ascesa, infatti, arricchitesi prevalentemente attraverso il commercio marittimo, nella prima metà del secolo XII a Genova si trovavano ai vertici della società, insieme a casati di origine viscontile e avvoatizia legati all'arcivescovo e ai più importanti monasteri urbani, ovvero insieme a quei *milites* cui faceva riferimento Sandro Carocci nella sua relazione al convegno da cui scaturisce il presente volume. Dall'interno di questo misto gruppo dirigente provenivano i consoli che governavano la città in nome del regime della 'compagna': con tale termine era indicato il patto tra i genovesi in occasione della partecipazione alla crociata del 1099 e che, ancora per quasi tutto il secolo XII, continuò a sussistere quale condizione per l'accesso alle cariche pubbliche, nonché ai privilegi commerciali.¹³

Le precoci politiche edilizie adottate dalle autorità di Genova, come appena descritto, investirono dunque anche il settore delle torri. Trattandosi di edifici privati, l'interesse primario delle autorità stesse, in tal caso, non era tanto dare un indirizzo di urbanizzazione cittadina, quanto regolamentare le loro strutture architettoniche al fine di poter gestire, o comunque normare, quei conflitti che venivano combattuti proprio sfruttando lo sviluppo in altezza delle torri. Nel breve dei consoli genovesi del 1143, testo che raccoglieva le norme e i provvedimenti che regolavano l'attività di questi ufficiali – e che, di conseguenza, rientra pienamente nella tipologia statutaria –, tre dettagliate disposizioni sono dedicate allo specifico ambito della guerra di torre:

- la prima stabiliva che qualora fosse stato lanciato un oggetto di offesa da una torre (di solito ciò che veniva scagliato giù nelle fasi di uno scontro era un dardo, una pietra o comunque un elemento di questo genere), e tale azione avesse causato un morto, la torre sarebbe stata fatta distruggere dai consoli e il responsabile dell'atto, o comunque il proprietario dell'edificio, avrebbe anche dovuto pagare una multa pari a 1.000 soldi. Se il lancio non avesse invece causato morti, il responsabile dell'atto, o comunque il proprietario dell'edificio, avrebbe dovuto pagare una multa pari a 20 lire per ciascun giorno di combattimento caratterizzato da quel tipo di azioni. Nel caso in cui questo denaro non fosse stato pagato, i consoli avrebbero allora ordinato la distruzione di due livelli della torre per ciascun giorno di combattimento che fosse stato contraddistinto da lanci di tal genere.¹⁴

- La seconda stabiliva che i consoli avrebbero fatto giurare a coloro che possedevano torri di farle abbassare, per una durata di undici anni, a una misura concordata dalla maggior parte dei consoli stessi e dei consiglieri dell'assemblea cittadina.¹⁵

- La terza, infine, stabiliva che i consoli, nel corso della durata della propria carica, non avrebbero concesso l'edificazione di torri di altezza superiore agli 80 piedi. Se invece ne fossero state edificate di altezza maggiore rispetto alla misura fissata, la multa pecuniaria sarebbe ammontata a 20 soldi per ciascun piede di altezza; una pena, questa, accostata peraltro a quella principale, ovvero alla distruzione della torre medesima.¹⁶

¹² Si veda in particolare Carocci, 'Nobiltà e pietrificazione della ricchezza', pp. 109-110 ma anche a Bordone, *La società urbana*, III, 22.

¹³ Si rimanda soprattutto a Filangieri, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova*.

¹⁴ Imperiale a cura di, *Codice diplomatico della repubblica di Genova*, p. 159.

¹⁵ Imperiale a cura di, *Codice diplomatico della repubblica di Genova*, p. 163.

¹⁶ Imperiale a cura di, *Codice diplomatico della repubblica di Genova*, p. 165.

Per completare lo sguardo su questa fase precoce dei ‘conflitti pietrificati’ nei centri urbani italiani, rispetto alle tendenze cronologiche generali relative agli scontri di parte che sono state invece inquadrare in precedenza, è altrettanto fondamentale descrivere ciò che accadeva a Pisa. Anche in questo caso la crescita e l’affermazione economica e politica della città, per effetto soprattutto delle ricchezze e dei privilegi acquisiti attraverso le attività commerciali e militari marittime, si tradussero in una serie di grandi opere architettoniche: si pensi al duomo, consacrato da papa Gelasio II nel 1118; si pensi, inoltre, al battistero, alla nuova cinta muraria e al campanile, le cui costruzioni furono avviate rispettivamente nel 1153, nel 1155 e nel 1173; si pensi, infine, anche alle torri di difesa del porto e all’edificazione di un grande fondaco per le merci. Tale capacità di affermazione, nel contesto pisano, derivò soprattutto dalla stretta collaborazione tra alcune famiglie eminenti, costantemente presenti ai vertici delle magistrature locali nel secolo XII, e il vescovato.¹⁷ Anche a Pisa, peraltro, nei brevi dei consoli risalenti agli anni 1162 e 1164 una serie di disposizioni mostra l’esistenza di un’edilizia privata contraddistinta in particolar modo dalle torri, coinvolte inoltre – come a Genova – nella conflittualità locale. Nel breve del 1162, sono tre le norme che catturano l’attenzione:

- la prima stabiliva che entro le calende di aprile due dei maestri capitani delle mura avrebbero dovuto far giurare a tutti gli altri maestri capitani delle mura di non edificare, né di far edificare, eventuali torri di cittadini pisani di altezza superiore alla misura anticamente fissata.¹⁸ Si deve necessariamente aggiungere, a completamento dell’informazione, che la misura anticamente fissata rimanda alle *securitates* di convivenza tra i cittadini relative al cosiddetto ‘lodo delle torri’ del vescovo pisano Daiberto – cui faceva riferimento anche Carocci nella sua relazione al convegno da cui scaturisce il presente volume –, risalente agli anni 1088-1092; esso rappresenta il più antico esempio di regolamentazione urbana in merito a quella specifica tipologia edilizia e andava a fissare a circa 21 metri la loro altezza massima.¹⁹

- La seconda stabiliva che se qualcuno avesse occupato la parte superiore della torre di proprietà di un altro individuo, scacciando da essa o con le pietre o con altro genere di violenza chi lì vi fosse, sarebbe incorso in una pena pecuniaria di 200 soldi, di cui una metà sarebbe andata al comune e l’altra metà alla vittima del torto. Inoltre, se l’autore del misfatto avesse anch’egli posseduto una torre, questa sarebbe stata distrutta per una metà.²⁰

- La terza, in maniera decisamente più generica, stabiliva che nel caso in cui i consoli avessero dubitato del fatto che l’edificazione di torri e case-torri avrebbe potuto portare al turbamento della sicurezza della città, ovvero alla guerra tra i cittadini, i consoli medesimi si sarebbero dovuti necessariamente operare per il mantenimento di quella sicurezza.²¹

Nel breve del 1164, inoltre, una disposizione stabiliva che fossero mantenuti in vigore tutti gli ordinamenti sul tema del conflitto di torre già varati dai precedenti consoli. Nel testo della rubrica statutaria, peraltro, venivano descritte con una certa chiarezza le azioni pratiche che caratterizzavano questo genere di scontri: ‘de captione turrium, et de proiectione lapidum de una turri in aliam’, ovvero la presa delle torri altrui e il lancio di pietre da una torre all’altra.²² Nella medesima disposizione, poi, venivano indicate ulteriori pene pecuniarie, per l’ammontare di 1.000 soldi, nei confronti di coloro

¹⁷ Per queste informazioni si rimanda in particolare a Rossetti a cura di, *Pisa nei secoli XI e XII*.

¹⁸ Banti a cura di, *I brevi dei consoli del comune di Pisa*, p. 60.

¹⁹ Si rimanda soprattutto a Carocci, ‘Nobiltà e pietrificazione della ricchezza’, pp. 114-115 ma anche a Bordone, *La società urbana*, III, 22.

²⁰ Banti a cura di, *I brevi dei consoli del comune di Pisa*, pp. 61 e 69.

²¹ Banti a cura di, *I brevi dei consoli del comune di Pisa*, p. 60.

²² Banti a cura di, *I brevi dei consoli del comune di Pisa*, p. 88.

che avessero danneggiato o addirittura distrutto case di altri, contro la sicurezza del vescovo e dell'arcivescovo o, più in generale, contro la sicurezza e il buono stato della città.²³

Le informazioni che allora si possono ricavare attraverso l'analisi dei suddetti brevi dei consoli, pertanto, consentono di vedere con chiarezza come già entro il terzo quarto del secolo XII Genova e Pisa fossero protagoniste al loro interno di un'accesa conflittualità, che spesso andava a coinvolgere anche una serie di strutture edilizie. In particolare, il conflitto coinvolgeva quegli edifici che a livello simbolico rappresentavano maggiormente il potere economico e la competizione sociale tra le famiglie dei maggiorenti cittadini, le torri appunto – ma anche le case-torri –, che infatti si prestavano meglio da un punto di vista architettonico all'offesa e alla difesa, a causa del loro sviluppo verticale. Non ci si trova già di fronte a quegli scontri tra parti più organizzate e strutturate che caratterizzeranno i centri urbani dell'Italia centrosettentrionale soprattutto a partire dalla metà del Duecento. Piuttosto, ci si trova davanti a una vivace conflittualità che, a cavaliere della metà del secolo XII, riguardava in particolare alcune città, quelle economicamente più avanzate, e andava a toccare esclusivamente il settore sociale delle élites locali,²⁴ le quali erano in forte competizione per prestigio e ricchezza, ma anche per potere e interesse politico.

Del resto Mosè del Brolo, nella celebrazione delle virtù civiche e delle bellezze di Bergamo, risalente a prima del 1125, individuava una relazione diretta tra il numero limitato di torri presenti in città e la concordia che a quel tempo vi regnava tra i cittadini.²⁵ Che le ragioni dell'utilizzo di questo genere di edifici fossero strettamente connesse al tema della guerra, dunque, appare abbastanza evidente. Lo dimostrano esplicitamente, per portare un ulteriore esempio, anche i patti stretti nella prima metà degli anni Ottanta del secolo XII da una consorceria veronese, nei quali era previsto l'uso di una torre e dei suoi annessi *pro sturmeno faciendo*, oppure *pro aliqua werra*, o ancora *pro aliquo assaltu*.²⁶ Le intenzioni puramente militari, tuttavia, non potevano esaurire le funzioni di queste strutture edilizie. Come detto, tali esigenze coesistevano con la volontà di esibizione di ricchezza e potenza. Restando proprio ai casi di Genova e Pisa, in entrambe le città lo schema distributivo delle torri evidenzia come spesso esse fossero erette a stretto contatto tra loro, peraltro nei luoghi più frequentati, come se le famiglie che ne erano proprietarie volessero simbolicamente sfidarsi e mostrare tale sfida a coloro che si trovavano a transitare in quei punti del tessuto urbano.²⁷ D'altronde a Firenze gli edifici turrati esistevano già prima che nel 1177 si scatenassero una serie di discordie tra gli Uberti e il gruppo dirigente consolare;²⁸ soltanto allora tali schieramenti contrapposti decisero di armare le torri, ma l'accresciuta conflittualità ebbe come risposta anche lo sviluppo delle cosiddette società di torre (*pacta turris*), quali strumenti per costruire alleanze all'esterno delle famiglie e per sancire pacificazioni.²⁹

3. La regolamentazione dei conflitti pietrificati nel Duecento

²³ Banti a cura di, *I brevi dei consoli del comune di Pisa*, p. 88.

²⁴ Più in generale, il gruppo sociale dei *militēs* inteso nel senso allargato che Jean-Claude Maire Vigueur ha ampiamente argomentato nel suo celebre *Cavalieri e cittadini*.

²⁵ Gorni, *Il «Liber Pergaminus» di Mosè de Brolo*, p. 12.

²⁶ Biscaro, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida*, pp. 12-22.

²⁷ Si rimanda a Settia, 'Lo sviluppo di un modello', pp. 168-169.

²⁸ Si vedano Villani, *Nuova cronica*, pp. 189-190 e, più recentemente, Davidsohn, *Storia di Firenze*, I, pp. 773-830.

²⁹ Come spiegato in Faini, 'Società di torre e società cittadina', pp. 31-33. Sul tema dei patti di torre e delle solidarietà politiche legate a questa tipologia di edificio si veda anche Carocci, 'Nobiltà e pietrificazione della ricchezza', pp. 133-139.

Il secolo XIII fu un periodo di ulteriore crescita, in tutti i settori, per le città dell'Italia centrosettentrionale. La pace di Costanza – datata al 1183 –, la conseguente transizione dai regimi consolari a quelli podestarili³⁰ – avvenuta, più o meno, tra 1180 e 1210 – e la crescita del peso politico dei gruppi popolari³¹ – in particolar modo dal secondo quarto del Duecento, in relazione peraltro alla forte ascesa economica e sociale di tali gruppi – avevano certamente fornito ai governi dei centri urbani tutti gli strumenti, anche giuridici, per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo pubblico, dell'importanza che l'operato delle autorità politiche e dei ceti dirigenti rivestisse nel dare una direzione al processo di progredimento delle realtà cittadine. Allo stesso tempo, di contro, l'ampliamento dell'articolazione sociale di queste comunità, l'ascesa dei gruppi professionali e artigiani, di mercanti e imprenditori, nonché la distensione apertasi con le forze imperiali – per effetto della già citata pace di Costanza –, determinarono un trasferimento delle tensioni dal piano più prettamente sovralocale a quello più interno alle città. Quella fase di rimescolamento della conflittualità, cioè, di cui si è già parlato, nella direzione della formazione di schieramenti non più mobilitatisi esclusivamente a causa delle tensioni con l'imperatore, ma di parti più strutturate che ponevano in contrapposizione proprio i diversi settori delle società urbane. Si pensi, ad esempio, alle rivendicazioni del Popolo e agli scontri che da esse scaturirono.³²

In questo contesto, per gli inizi del Duecento i ceti dirigenti cittadini possono ancora essere descritti attraverso l'utilizzo del concetto di milizia, che rappresenta una sorta raccoglitore di interessi e di stili di vita che accomunavano gli appartenenti a tali ceti. Essi 'combattono tutti a cavallo, possiedono delle torri in città, affrontano le contese fra lignaggi nemici'.³³ Le torri, pertanto, erano diventate senza dubbio un elemento peculiare del paesaggio urbano dell'Italia centrosettentrionale. Fra i casi più eclatanti c'è senza dubbio Bologna, che ancora oggi conserva molti di questi edifici, tuttavia pochi in rapporto alla quantità che doveva esistervi tra i secoli XII e XIII.³⁴ Altrettanto eclatante il caso di Roma – meglio studiato, inoltre, proprio sotto l'aspetto di questo genere di strutture architettoniche –, che attorno alla metà del Duecento contava non meno di due o trecento torri.³⁵ Come anche altrove, infatti, nella realtà romana tali edifici si innalzavano prevalentemente nei punti centrali dei complessi familiari, ovvero all'interno di insiemi di strutture abitative, e non solo, che costituivano le proprietà immobiliari dei grandi lignaggi aristocratici. A quell'altezza cronologica, poi, le torri esistenti in Roma avevano un ruolo decisamente importante nell'ambito dei conflitti che si verificavano entro le mura cittadine, nel caso cioè di scontri tra famiglie, tra sistemi di alleanze, tra fazioni della nobiltà o anche tra gruppi eminenti e gruppi popolari.³⁶

³⁰ Il consolato era una magistratura collegiale nelle mani di quelle élites che tra la fine del secolo XI e gran parte del secolo XII caratterizzarono le società cittadine dell'Italia; élites corrispondenti al gruppo sociale dei *milites* che, in estrema sintesi, aveva ricoperto un ruolo preponderante nella formazione delle nuove istituzioni di autogoverno urbano, proprio a partire dall'ultimo quarto del secolo XI. Il podestà, invece, fu un ufficiale inizialmente locale, comparso nelle città al tempo di Federico I Barbarossa e trasformatosi in forestiero nel corso dell'ultimo quarto del secolo XII. Quest'ultima mutazione portò con sé la professionalizzazione della carica, con il conseguente avvio di un processo di intensa circolazione di podestà tra le realtà urbane; di circolazione, dunque, anche di competenze e informazioni. Per un quadro di base sul passaggio dai regimi consolari a quelli podestarili si rimanda a Menant, *L'Italia dei comuni*, pp. 21-76.

³¹ Per un maggiore chiarimento in favore di quei lettori che avessero meno dimestichezza con la storia delle città italiane, per gruppi popolari – o Popolo – si intendono principalmente le categorie sociali delle arti e dei mestieri. Per un quadro di base, anche in questo caso si rimanda a Menant, *L'Italia dei comuni*, pp. 60-64 e 77-97.

³² Si veda la nota immediatamente precedente.

³³ Menant, *L'Italia dei comuni*, p. 47.

³⁴ Si veda Bocchi, *Bologna nei secoli IV-XIV*, pp. 45-49.

³⁵ Carocci, 'Nobiltà e pietrificazione della ricchezza', p. 112.

³⁶ Per queste informazioni si rimanda soprattutto a Maire Vigueur, *L'altra Roma*, pp. 32-35 e a Carocci, 'Nobiltà e pietrificazione della ricchezza', p. 110. Per una ricca panoramica sulle torri romane, inoltre, un riferimento fondamentale è rappresentato dal recente articolo di Carocci e Giannini, 'Portici, palazzi, torri e fortezze', soprattutto alle pp. 18-25.

Se allora si cercano informazioni in tal senso, all'interno delle fonti statutarie appartenenti al *corpus* documentario preso in esame in questa sede, vi si possono incontrare ancora fino agli Cinquanta e Sessanta del Duecento una serie di normative incentrate proprio sulla regolamentazione dei conflitti di torre. I centri urbani dalle cui statuizioni provengono numericamente più rubriche sull'argomento sono in particolare Volterra (1210-1224), Treviso (1218 e 1231-1260), Verona (1228) e Viterbo (1237-38 e 1251-52)³⁷. Le disposizioni, peraltro, riprendono di solito i concetti già espressi nelle regolamentazioni del secolo precedente descritte per i casi di Genova e Pisa. Inoltre, al di là della netta somiglianza delle tipologie degli interventi dispositivi adottati – che di per sé è un elemento interessante, ma che è anche legato all'ovvia somiglianza materiale delle torri –, appare simile anche il formulario delle norme: capita spesso, infatti, di incontrare rubriche statutarie in cui si legge che se qualcuno avesse commesso il reato del lancio di dardi o pietre avrebbe poi scontato pene basate sul tipo di danno procurato, oppure altre in cui si legge che le autorità avrebbero fatto giurare a chi possedesse torri di farle abbassare in altezza a una precisa misura. Le sanzioni, poi, continuavano a prevedere più o meno ovunque risarcimenti di natura pecuniaria in caso di danni alle cose, mentre in caso di danni alle persone e, addirittura, di omicidi si poteva giungere fino alla distruzione della torre.³⁸

Di particolare interesse, tuttavia, risultano alcune rubriche che forniscono ulteriori specificazioni, a testimonianza anche dell'adattamento alle singole realtà locali che le diverse normative statutarie dovevano necessariamente tenere in considerazione. Negli statuti di Treviso del 1218, ad esempio, si comprende che i conflitti potessero essere combattuti anche dalle altezze di una semplice *domus solerata*, ovvero dal piano più alto di un edificio abitativo costruito su più livelli.³⁹ Negli statuti di Volterra del 1224, inoltre, un testo dispositivo stabiliva che il podestà e i consoli dovessero far osservare il limite di 25 e 30 braccia per le torri costruite, o anche da costruire, nel corso del loro mandato; veniva poi aggiunto che 'possint domini turrium facere cohoptam supra morellas infra hos turrifines altam 5 brachiis supra turre et non plus, non tamen quod desuper cohoptam possint vel debeant contra aliquem combattere', mentre successivamente si fissavano le pene pecuniarie in caso di lanci di pietre o altri proiettili avvenuti da tali cohoptae.⁴⁰ Negli statuti di Verona del 1228, invece, una rubrica indicava in maniera puntuale le aree della città in cui non era consentito edificare strutture architettoniche di natura difensiva e offensiva: 'Circa Palatium infra confines designatos bona fide prohibebo, ut non fiat Turris de novo, neque Casaturis, neque Belfredum, aut Bertesca, neque aliud aedificium, quod ad munitionem pertineat; sed nec super antiquis Turribus, vel aliis aedificiis super aedificetur aliquid'.⁴¹ Restando al caso veronese, si nota allora che non soltanto torri e case-torri fossero utilizzate come basi per il lancio di pietre o di proiettili; anche il belfredo – un altro genere di edificio turrato, detto anche battifredo – e la bertesca – un apparato sporgente dal filo delle mura, posizionato nei punti della cinta di maggiore impegno difensivo – potevano essere sfruttati a tale scopo, a patto che la struttura architettonica in questione non superasse complessivamente i circa 17 metri di sviluppo in verticale, e purché il terreno non fosse già stato sopraelevato in maniera artificiale. Il divieto di lanci da altezze superiori, inoltre, si estendeva anche a tutto il distretto

³⁷ Deve essere segnalato che in diverse altre città del campione documentario studiato compaiono norme di questo genere, anche se in maniera meno ricorrente.

³⁸ Si rimanda soprattutto alle statuizioni di Verona, Viterbo e Volterra: *Liber iuris civilis urbis Veronae*, pp. 52, 70 e 207-208; Federici a cura di, *Statuti della provincia romana*, pp. 74, 184, 198-199 e 227-228; Fiumi a cura di, *Statuti di Volterra*, pp. 26, 75-76 e 210-211.

³⁹ Liberali a cura di, *Gli statuti di Treviso*, p. 109.

⁴⁰ Fiumi a cura di, *Statuti di Volterra*, pp. 153-155.

⁴¹ *Liber iuris civilis urbis Veronae*, pp. 53-54.

cittadino, non comprendendo esclusivamente l'area iscritta all'interno delle cerchie murarie.⁴² La normativa statutaria veronese, poi, operava una chiara distinzione tra i lanci effettuati *ad sturmenum vel assaltum* e l'imboscata, o comunque l'attentato, effettuati a loro volta *fraudulenter ad alterius laesionem*: nel caso in cui questo secondo tipo di lanci fosse avvenuto da quote di altezza proibite, ciò determinava per il *dominus aedificii* una pena pecuniaria di 100 lire.⁴³ Risulta interessante che si menzionasse il *dominus aedificii*, poiché questo consente di immaginare che a utilizzare gli edifici turrati nell'ambito della conflittualità non fossero necessariamente i proprietari; circostanza, peraltro, per nulla eccezionale, se si considera che ad esempio già nel caso delle regolamentazioni genovesi del 1143 si distingueva tra il responsabile del malfatto e il proprietario dell'edificio.⁴⁴ L'incidenza della guerra di torre nel contesto veronese, pertanto, era davvero elevata. Quanto tale pratica fosse radicata, inoltre, è questione testimoniata da un ulteriore comma statutario 'che esplicitamente proibisce al podestà [...] di distruggere gli edifici dai quali si effettuano i lanci'.⁴⁵

Scendendo geograficamente più a sud, per osservare come si comportassero le autorità urbane in tema di gestione dei conflitti di torre in piena Italia centrale, lontano quindi dalle dinamiche più tipiche dell'area settentrionale, anche a Viterbo, negli statuti del 1237-38, due rubriche avevano come intestazione *De non prohibendo lapides de aliqua turre* e *De non auferendo turrim alienam*.⁴⁶ Si occupavano, cioè, di sanzionare chi lanciasse pietre da un edificio turrato e chi invadesse o espugnasse questo genere di strutture di proprietà altrui. Negli statuti del 1251-52, poi, altre due norme ripetevano le medesime disposizioni, aggiungendo tuttavia qualche dettaglio in più: menzionavano, infatti, alcuni altri edifici o elementi architettonici dai quali si potevano scatenare le battaglie, ovvero dai quali potevano avvenire i lanci, come ad esempio i palazzi, le case-torri, i ponti o i cosiddetti profferli.⁴⁷ Il profferlo – deve essere necessariamente chiarito – era un peculiare elemento dell'architettura dell'area della Tuscia laziale. Si trattava, in sintesi, della caratteristica forma della scala esterna usata negli edifici civili, prevalentemente di uso abitativo, specialmente nella città viterbese, dove il piano principale di abitazione era solitamente rialzato rispetto al livello stradale; per giungere a tale piano, di conseguenza, si costruiva una scala di breve sviluppo, in genere composta da un'unica rampa, che si svolgeva lungo la facciata dell'edificio e sfociava in un vasto pianerottolo, che allo stesso tempo si configurava come una sorta di balcone sul quale si apriva la porta d'ingresso dell'abitazione.

In tema di strumenti bellici da lancio utilizzati nel contesto di questi conflitti pietrificati, infine, purtroppo le normative statutarie non forniscono informazioni di grande rilievo. Tuttavia, come era usuale negli assedi di campagna, soprattutto attraverso l'impiego delle torri di legno,⁴⁸ anche negli ambienti cittadini tali ordigni da lancio dovevano essere usati e collocati, per l'appunto, in posizioni decisamente sopraelevate, ovvero sfruttando le altezze di alcune tipologie di edifici come quelli più volte richiamati sino a questo momento. Diversi dati in proposito, provenienti da fonti di varia natura, sono stati infatti raccolti da Giovanni Gozzadini, nella seconda metà dell'Ottocento: per esempio a Bologna, secondo alcune testimonianze risalenti al 1252, erano proibiti i lanci contro il palazzo comunale *cum mangano vel predaria vel caçafusto seu alio aedifitio*; allo stesso modo a Vicenza,

⁴² Si veda quanto detto in Varanini, 'Torri e casetorri a Verona in età comunale', pp. 194-195.

⁴³ *Liber iuris civilis urbis Veronae*, p. 70.

⁴⁴ Imperiale a cura di, *Codice diplomatico della repubblica di Genova*, p. 159.

⁴⁵ Varanini, 'Torri e casetorri a Verona in età comunale', p. 197.

⁴⁶ Federici a cura di, *Statuti della provincia romana*, p. 74.

⁴⁷ Federici a cura di, *Statuti della provincia romana*, pp. 227-228.

⁴⁸ Si rimanda principalmente a Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana*, pp. 362-370.

nelle normative datate al 1264, si faceva menzione di *mangani, trabuchelli vel predarie*; discorso che valeva anche per Lucca e Firenze, attorno alla metà del Duecento.⁴⁹

4. Alcune riflessioni conclusive

Provando a tirare le fila di quanto descritto e argomentato sino a questo momento, è risultato evidente che le politiche di regolamentazione dei conflitti pietrificati nelle città italiane centrosettentrionali ebbero origine dopo che i centri urbani – ciascuno con una propria cronologia, ma in linea generale, sulla base di quanto è stato possibile ricostruire, una maggiore precocità in tal senso riguardò specialmente alcune grandi comunità marinare come Genova e Pisa, che rispetto a molte altre realtà furono protagoniste di un rilevante sviluppo economico-sociale già nel corso del secolo XI – si erano popolati di una grande edilizia privata, con particolare riferimento alle strutture architettoniche turre. Edifici, questi, che simboleggiavano il prestigio, la ricchezza e il potere acquisito da quei gruppi elitari che avevano dato impulso alla nascita delle forme di autogoverno cittadino, ma anche alla prima fase dell'esponentiale crescita economica delle città, nel corso soprattutto del secolo XII. Si fa riferimento ai cosiddetti *milites*,⁵⁰ alle cui vicende e ai cui stili di vita si collega in maniera diretta la parabola dei conflitti di torre. Da quando l'edilizia turrita era entrata a far parte del paesaggio urbano, diventandone un elemento senza dubbio peculiare, per le autorità locali si era iniziato a porre il problema di disciplinarne la struttura, in particolar modo per ciò che concerneva le misure in altezza. Questo genere di edifici, come si è visto chiaramente attraverso le fonti statutarie e non solo, avevano infatti un ruolo fondamentale nell'ambito degli scontri tra le grandi famiglie delle élites che competevano nei singoli centri cittadini proprio per prestigio e potere, dal momento che a causa delle loro forme e dimensioni si prestavano in maniera più che adeguata specialmente alla pratica del lancio di pietre e di proiettili di vario genere.

Attraverso la ricostruzione delle vicende legate ai conflitti pietrificati delle città italiane centrosettentrionali dei secoli XII e XIII, inoltre, sono venuti alla luce principalmente due temi: quello del disciplinamento, da un lato, della conflittualità stessa; quello delle politiche tese al controllo e alla gestione del fenomeno del partitismo, dall'altro. A proposito della questione del disciplinamento, dall'analisi delle regolamentazioni statutarie appare chiaro che le autorità urbane non intendessero tanto vietare le pratiche dello scontro, quanto normarle specificando cosa fosse lecito e cosa no, mediante la dettagliata indicazione di pene misurate sulla base della diversa gravità dei danni procurati nel corso delle battaglie che vedevano come principale protagonista proprio l'edilizia privata di natura difensiva e offensiva. Il tutto, del resto, nella scia di una delle caratteristiche peculiari della società comunale, ovvero del conflitto inteso come processo aperto dell'integrazione e della relazione sociale, ma anche come elemento in qualche modo vitale e in parte necessario dei modi della lotta politica.⁵¹

Quanto alla questione degli intenti di controllo e gestione del fenomeno del partitismo, qui si deve tornare al tema più generale dell'identificazione dei nemici dell'autorità e del reato politico. Le pene disposte in relazione agli scontri che sfruttavano le potenzialità militari delle strutture architettoniche turre, con particolare riferimento alle sanzioni che prevedevano gli abbassamenti di tali edifici e/o

⁴⁹ Si veda Gozzadini, *Delle torri gentilizie di Bologna*, p. 531. Per il caso vicentino, in particolare, si rimanda a Lampertico a cura di, *Statuti del comune di Vicenza*, p. 119.

⁵⁰ Già più volte richiamati, e per i quali si rimanda alla nota numero 24, ovvero agli studi compiuti in proposito soprattutto da Maire Vigueur.

⁵¹ Si fa riferimento qui nuovamente alle già citate osservazioni contenute in Zorzi, 'I conflitti nell'Italia comunale', in particolare a p. 17.

le demolizioni punitive,⁵² si può ipotizzare che andassero a configurare il misfatto commesso in occasione di quel tipo di eventi non semplicemente come un *maleficium*, bensì anche come una sorta di reato di natura politica. Del resto il concetto della distruzione dei beni immobili, come spiegato precedentemente, era già stato formulato da Federico I Barbarossa nel 1158, quale pena nei confronti di coloro che avessero contravvenuto ai patti di pacificazione politica per il regno d'Italia, di cui l'imperatore si era fatto portatore e garante. Un'edilizia privata simbolo di prestigio e potere come quella di torri e case-torri, pertanto, diventava il bersaglio principale non soltanto delle strategie atte al mantenimento della sicurezza e della concordia cittadina, ma anche delle strategie di consoli, o ancor più di podestà, interessati a non far prevalere determinate famiglie aristocratiche su altre, determinate fazioni locali su altre, per questioni appunto di natura politica. Basti pensare, ad esempio, che a Bologna nel 1195 il podestà aveva stabilito che la torre dei Sabbatini dovesse essere abbassata nel suo sviluppo in verticale; a Volterra poi, nel 1220, il podestà aveva fatto distruggere le torri dei Belforti.⁵³

Questo genere di azioni, infine, avrebbero costituito successivamente uno spunto fondamentale anche per le strategie dei gruppi popolari, nell'ambito delle iniziative punitive messe in piedi nei confronti dei magnati, quando a partire dalla metà del Duecento il Popolo stesso avrebbe avuto accesso in maniera più diretta all'interno dell'agone politico urbano, giungendo peraltro al potere in diverse città. Già Gina Fasoli, in un prezioso contributo datato al 1939, poneva in risalto la straordinaria frequenza con cui i regimi popolari ricorrevano all'abbattimento dei beni immobili dei *maiores*, sia in nome della giustizia, sia con l'obiettivo di indebolire ulteriormente la potenza di alcune casate.⁵⁴ Gli esempi in tal senso sono davvero molteplici, come nei casi di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Siena, Verona e di altre realtà cittadine ancora.⁵⁵ Tuttavia si tratta di una storia diversa, di vicende e sviluppi cronologicamente successivi all'arco temporale che è stato oggetto del presente saggio, cioè il periodo compreso più o meno tra la metà del secolo XII e la metà del secolo XIII. Non è questa, pertanto, la sede in cui raccontare questa storia.

English abstract:

The essay analyzes the policies adopted by the city authorities of central and northern Italy in relation to the management of those conflicts within urban centers that also involved building structures, in the way in which these policies emerge from the study of the Italian citizen statutes of the twelfth and thirteenth centuries. The text, in particular, aims to illustrate how the city authorities regulated tower warfare: a way of fighting that exploited the height of that particular building. Furthermore, the essay also analyzes which social groups were involved in this kind of 'petrified conflicts', and in which kind of political-economic context these conflicts were inserted.

⁵² Sulle pratiche della demolizione e distruzione, inoltre, si veda il saggio di Giulia Bellato contenuto all'interno di questo stesso volume: Bellato, 'The practice of deliberate destruction in medieval Italy', pp. ? (inserire le pagine corrette al momento delle bozze)

⁵³ Si rimanda soprattutto a Mucciarelli, 'Demolizioni punitive', p. 305.

⁵⁴ Si rimanda a Fasoli, 'Ricerche sulla legislazione antimagnatizia', pp. 86-133.

⁵⁵ Si veda ancora Mucciarelli, 'Demolizioni punitive', p. 304.

BIBLIOGRAFIA

Fonti edite:

Appelt, Heinrich, a cura di, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 10, 2, Friderici I Diplomata, 1158-1167* (Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1979)

Banti, Ottavio, a cura di, *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164* (Roma: Tipografia del Senato, 1997)

Federici, Vincenzo, a cura di, *Statuti della provincia romana, II* (Roma: Tipografia del Senato, 1930)

Fiumi, Enrico, a cura di, *Statuti di Volterra, I, (1210-1224)* (Firenze: Deputazione di storia patria per la Toscana, 1951)

Gorni, Guglielmo, *Il «Liber Pergaminus» di Mosè de Brolo* (Spoleto: CISAM, 1980)

Imperiale, Cesare, a cura di, *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* (Roma: Tipografia del Senato, 1936)

Lampertico, Fedele, *Statuti del comune di Vicenza MCCLXIV* (Venezia: Regia Deputazione veneta di Storia Patria, 1886)

Liber iuris civilis urbis Veronae, per Bartholomaeum Campagnolam (Verona: apud Petrum Antonium Bernum, 1728)

Liberali, Giuseppe, a cura di, *Gli statuti del comune di Treviso* (Venezia: Regia Deputazione di Storia Patria per le Veneziae, 1950)

Villani, Giovanni, *Nuova cronica*, a cura di Giuseppe Porta (Parma: Fondazione Pietro Bembo/Guanda Editore, 1991)

Opere storiografiche:

Bellato, Giulia, 'The practice of deliberate destruction in medieval Italy: materiality, skills, and participation in the archaeological and textual sources', in... **(attendere il riferimento preciso al nostro volume di atti del convegno di Madrid)**

Biscaro, Gerolamo, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona: note storiche* (Venezia: Tip. C. Ferrari, 1936)

Bocchi, Francesca, *Bologna nei secoli IV-XIV. Mille anni di storia urbanistica di una metropoli medievale* (Bologna: Bononia University Press, 2008)

- Bordone, Renato, *La società urbana nell'Italia comunale (secoli XI-XIV)* (Torino: Loescher, 1984)
- , *La società cittadina del regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII* (Torino: Palazzo Carignano, 1987)
- , 'L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia', in *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und wirkungsweisen des staufischen kaisers*, a cura di Alfred Haverkamp (Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 1992), pp. 147-168
- , 'La Lombardia nell'età di Federico I', in *Storia d'Italia, 6, Comuni e signorie nell'Italia settentrionale*, a cura di Giuseppe Galasso (Torino: UTET, 1998), pp. 327-384
- Bortolami, Sante, 'Politica e cultura nell'import-export del personale itinerante di governo dell'Italia medioevale: il caso di Padova comunale', in *I podestà dell'Italia comunale*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur (Roma: ISIME, 2000), pp. 203-258
- Carocci, Sandro, 'Nobiltà e pietrificazione della ricchezza fra città e campagna (Italia, 1000-1280)', in *Construir para perdurar. Riqueza petrificada e identidad social. Siglos XI-XIV, XLVII Semana Internacional de Estudios Medievales Estella-Lizarra, 20-23 luglio 2021 (Gobierno de Navarra: Departamento de Cultura y Deporte, 2022)*, pp. 81-142
- e Nicoletta Giannini, 'Portici, palazzi, torri e fortezze. Edilizia e famiglie aristocratiche a Roma (XII-XIV secolo)', *Studia Historica. Historia Medieval*, 39/1 (2021), pp. 7-44
- Castagnetti, Andrea, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (sec. X-XIII)* (Bologna: Pàtron, 1985)
- Davidsohn, Robert, *Storia di Firenze*, 8 voll. (Firenze: Sansoni, 1956-1968)
- Faini, Enrico, 'Società di torre e società cittadina. Sui *pacta turris* del XII secolo', in *Società e poteri nell'Italia medievale. Studi degli allievi per Jean-Claude Maire Vigueur*, a cura di Silvia Diacchiati e Lorenzo Tanzini (Roma: Viella, 2014), pp. 19-39
- Fasoli, Gina, 'Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia', *Rivista di storia del diritto italiano*, 12 (1939), pp. 86-133
- Filangieri, Luca, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII-metà XIII)*, tesi di dottorato, Università di Firenze, ciclo XXII, 2010
- Gozzadini, Giovanni, *Delle torri gentilizie di Bologna e delle famiglie alle quali appartennero* (Bologna: Zanichelli, 1875)
- Grillo, Paolo, *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia* (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2001)

Grossi Bianchi, Luciano ed Ennio Poleggi, *Una città portuale nel medioevo: Genova nei secoli X-XVI* (Genova: Sagep, 1980)

Guglielmotti, Paola, *Genova* (Spoleto: Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2013)

Maire Vigueur, Jean-Claude, *Cavalieri e cittadini: guerra, conflitti e società nell'Italia comunale* (Bologna, Il Mulino, 2004)

—, *L'altra Roma. Una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XII-XIV)* (Torino: Einaudi, 2011)

Menant, François, *L'Italia dei comuni (1100-1350)* (Roma: Viella, 2011)

Milani, Giuliano, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo* (Roma: ISIME, 2003)

Mitterauer, Michael e John Morrissey, *Pisa nel Medioevo. Potenza sul mare e motore di cultura* (Roma: Viella, 2015)

Mucciarelli, Roberta, 'Demolizioni punitive: guasti in città', in *La costruzione della città comunale italiana (secoli XII-inizio XIV). Atti del convegno* (Pistoia: Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 2009), pp. 293-330

Musarra, Antonio, *Genova e il mare nel Medioevo* (Bologna: Il Mulino, 2015)

—, *In partibus Ultramaris: i Genovesi, la Crociata e la Terrasanta (secc. XII-XIII)* (Roma: ISIME, 2017)

Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV, (Bologna: Cappelli, 1988)

Ronzani, Mauro, *Chiesa e "civitas" di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092)* (Pisa: GISEM, 1996)

Rossetti, Gabriella, a cura di, *Pisa nei secoli XI-XII. Formazione e caratteri di una classe di governo* (Pisa: Pacini, 1979)

Settia, Aldo A., *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza dal IX e XIII secolo* (Napoli: Liguori, 1984)

—, 'Lo sviluppo di un modello: origine e funzioni delle torri private urbane nell'Italia centrosettentrionale', in *Paesaggi urbani dell'Italia padana* [v.], pp. 155-171

Simeoni, Luigi, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto* (Venezia: Regia Deputazione veneta di Storia Patria, 1922)

Tangheroni, Marco, a cura di, *Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici* (Milano: Skira, 2003)

Vaccari, Pietro, *Pavia nell'alto Medioevo e nell'età comunale. Profilo storico* (Pavia: Tipografica Ticinese di C. Busca, 1956)

Varanini, Gian Maria, 'Torri e casetorri a Verona in età comunale: assetto urbano e classe dirigente, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana* [v.], pp. 173-249

Zorzi, Andrea, 'I conflitti nell'Italia comunale. Riflessioni sullo stato degli studi e sulle prospettive di ricerca', in *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di Andrea Zorzi (Firenze: Firenze University Press, 2009), pp. 7-41